Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° **Roma - Lunedì, 26 novembre 1934 - Anno XIII** **Numero 277**

Telefoni-centralino: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Telefoni-centralino: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1427, che estende al personale salariato dello Stato il R. decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 137, concernente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fa-

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 11 ottobre 1934, n. **1863**.

Proroga di taluni termini per il completamento dei lavori e le espropriazioni dei terreni occupati dalla ferrovia Genova-Casella.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visto il decreto Luogotenenziale 11 giugno 1915, n. 1256, col quale venne approvata e resa esecutoria la convenzione 29 maggio 1915 per la concessione alla Società Ferrovie Elettriche Liguri della costruzione e dell'esercizio della ferrovia a scartamento ridotto ed a trazione elettrica da Genova a Casella;

Visti i Nostri decreti 17 marzo 1921, n. 404, e 19 giugno 1924, n. 1078, con i quali furono approvati gli atti aggiuntivi 28 febbraio 1921 e 5 giugno 1924 per la parziale modifica di alcune clausole della convenzione 29 maggio 1915;

Visto il Nostro decreto 29 luglio 1926, n. 1562, col quale fu approvato l'atto aggiuntivo 3 luglio 1926 per la determinazione della sovvenzione per il completamento, armamento ed esercizio della predetta ferrovia;

Visto il Nostro decreto 3 aprile 1933, n. 473, col quale fu approvato l'atto addizionale 22 marzo 1933 per la parziale modifica della precitata convenzione aggiuntiva 3 luglio 1926;

Ritenuto che, giusta l'art. 4 del richiamato atto addizionale 22 marzo 1933, i lavori di sistemazione del piazzale merci della stazione di Genova, piazza Manin, della ferrovia di cui trattasi avrebbero dovuto essere ultimati entro il termine del 31 dicembre 1933;

Che, giusta l'art. 3 del predetto atto addizionale, il concessionario avrebbe dovuto provvedere entro il termine di un anno dalla data di pubblicazione del Nostro decreto di approvazione dell'atto stesso e cioè entro il 27 maggio 1934, al completamento di tutte le pratiche concernenti l'espropriazione dei terreni occupati per la costruzione della linea;

Viste le istanze 19 ottobre 1933 e 23 maggio 1934 con le quali la Società concessionaria ha chiesto la proroga dei termini di cui sopra;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono rispettivamente prorogati al 31 dicembre 1934 ed al 31 maggio 1935 i termini fissati con l'art. 4, comma primo, e con l'art. 3, comma primo, dell'atto addizionale 22 marzo 1933 per l'esecuzione dei lavori di sistemazione del piazzale merci della stazione di Genova, piazza Manin, della ferrovia Genova-Casella e per il completamento di tutte le pratiche di espropriazione dei terreni occupati per la costruzione della ferrovia stessa.

Il collaudo definitivo della suddetta ferrovia sarà effettuato dopo il compimento dei predetti lavori ed espropriazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

PUPPINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 353, foglio 135. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1934, n. **1864**.

Riduzione del contributo che il comune di Bressanone deve allo Stato per il mantenimento di quel Regio liceo-ginnasio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 11 marzo 1923, n. 685;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il contributo del comune di Bressanone a favore dello Stato per il mantenimento del Regio liceo-ginnasio istituito col R. decreto 4 settembre 1925, n. 1638, è, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del R. decreto 11 marzo 1923, n. 685, ridotto da lire cinquantamila a lire sedicimilaseicentosessantasei e centesimi sessantasei dal 1° ottobre 1925, sino al 31 dicembre 1931.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1934 - Anno XII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 353, foglio 95. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 novembre 1934, n. **1865**.

Collocamento fuori ruolo d'un funzionario di grado 4° dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958;

Veduto l'art. 17 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nei limiti stabiliti dall'art. 3 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, può essere collocato fuori ruolo e distaccato presso il Consiglio nazionale delle ricerche, un funzionario di grado 4° del ruolo dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° dicembre 1934-XIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigilio dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di oservarlo e di farlo osservare.

Dato dalla R. nave *Savoia*, addì 17 novembre 1934-XIII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 353, foglio 142. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 settembre 1934, n. **1866**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di Maria SS. delle Preci, in Francavilla di Sicilia.

N. 1866. R. decreto 28 settembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di Maria SS. delle Preci, in Francavilla di Sicilia (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1934 - Anno XIII

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1934.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di alcuni immobili disposta a suo favore dal comune di Solbiate Olona.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto l'atto stipulato in Busto Arsizio il 29 agosto 1934-XII a rogito del dott. Emilio Vitali, notaio ivi residente, atto col quale il comune di Solbiate Olona ha donato all'Opera nazionale Balilla, che ha accettato, gli immobili situati nel territorio del Comune e descritti in catasto ai mappali n. 173-*b* di ettari 0.62.00, n. 409 di ettari 0.21.90, n. 906-*b* di ettari 0.22.90 compresi i fabbricati insistenti su tali mappali e non ancora censiti;

Veduta la deliberazione n. 65 in data 8 ottobre 1934-XII, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione, di cui sopra, disposta a suo favore dal comune di Solbiate Olona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: ERCOLE.

(10207)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1934.

Determinazione della misura del saggio d'interesse da riscuotere sulle concessioni di prestiti effettuati dalla Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453;

Visto il regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058;

Visto il R. decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 950;

Visto il R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582;

Vista la legge 14 giugno 1928, n. 1398;

Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 442;

Visto il decreto Ministeriale 23 dicembre 1933, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 29 dicembre 1933, n. 300, in tema di saggi di interessi sui depositi e sui prestiti della Cassa depositi e prestiti;

Udito il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza;

Sentito il parere della Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa predetta;

Determina:

A partire dal 1° giorno del mese successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, l'interesse da riscuotere sulle concessioni di prestiti che la Cassa depositi e prestiti effettuerà tanto sui fondi propri o delle gestioni annesse quanto sui fondi di pertinenza degli Istituti di previdenza da essa amministrati, viene stabilito nella misura del 4.50 % netto, in ragione di anno.

Tale saggio di interesse si applica in conformità delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: JUNG.

(10205)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1934.

Autorizzazione al Banco di Napoli ad istituire uno sportello staccato presso il Borsino merci di Bari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;

Veduto il R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 289, convertito nella legge 29 marzo 1929, n. 711, che approva lo statuto del Banco di Napoli;

Veduta la richiesta, in data 9 novembre 1932, del direttore generale del Banco di Napoli;

Decreta:

Il Banco di Napoli, con sede in Napoli, è autorizzato ad istituire uno sportello staccato, presso il Borsino merci di Bari, nei locali di quel Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 ottobre 1934 - Anno XII

Il Ministro per le finanze: JUNG.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

(10225)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1934.

Determinazione della misura del nuovo saggio d'interesse sui mutui di favore da concedersi dal Banco di Sicilia a Comuni siciliani per opere di pubblica utilità.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 17 agosto 1928, numero 2308;

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967;

Veduta la deliberazione del 5 agosto 1934-XII presa dal Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia;

Di concerto col Ministro per le finanze e col Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Il saggio d'interesse per i mutui di favore da concedersi dal Banco di Sicilia, per mezzo della sua sezione di Cassa di risparmio, ai Comuni della Sicilia per opere di riconosciuta pubblica utilità, ai sensi del R. decreto-legge 17 agosto 1928, n. 2308, viene determinato nella misura del 4 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 ottobre 1934 - Anno XIII

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

Il Ministro per i lavori pubblici: DI CROLLALANZA.

(10226)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1934.
Divieto di importazione dell'alluminio in lingotti ed in rottami.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI,
PER LE CORPORAZIONI
E
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, sui divieti di importazione e di esportazione di carattere economico;
Visto il R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1489;

Determina:

Articolo unico.

Alle merci indicate nella tabella *B* « Merci di vietata esportazione » annessa al R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, è aggiunta la seguente:

Numero della tariffa doganale	Merce
370 *a*)	Alluminio e sue leghe, in lingotti e in rottami.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 24 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze: JUNG.

p. *Il Ministro per gli affari esteri*: SUVICH.

p. *Il Ministro per le corporazioni*: ASQUINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

(10242)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 14 novembre 1934-XIII, il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ed il Ministro per le finanze hanno presentato al Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1427, che estende al personale salariato dello Stato il R. decreto-legge 7 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, concernente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, per i mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922.

(10227)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1763, relativo all'approvazione nel Regno della Convenzione internazionale per l'unificazione dei metodi di prelevamento dei campioni e d'analisi dei formaggi, con Protocollo di firma, stipulata in Roma il 26 aprile 1934.

(10228)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ai termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 21 novembre 1934-XIII è stato presentato alla Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1829, col quale sono stati dichiarati di pubblica utilità i lavori di allargamento di via Milano, nella città di Genova, e suo allacciamento alla via di Francia e alla via Carlo Alberto.

(10229)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato all'on. Presidenza del Senato del Regno, in data 22 novembre 1934-XIII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1702, contenente modificazioni al R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1231, relativo alla fondazione in Roma dell'Istituto magistrale « Rosa Maltoni Mussolini » (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 1934-XIII).

(10230)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 18 settembre 1934, n. 1463, recante provvedimenti in materia di credito fondiario.

(10231)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1656, re-

cante estensione ai mutui, di cui al R. decreto-legge 18 settembre 1934, n. 1463, delle agevolezze consentite in materia di ratizzazione di semestralità arretrate.

(10232)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e foreste ha presentato all'Ecc.ma Presidenza del Senato del Regno, con lettera in data 20 novembre 1934, i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1787, concernente la autorizzazione agli Istituti che esercitano il credito agrario in provincia di Cuneo a concedere la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio accordati agli agricoltori della Provincia stessa;

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1788, concernente la concessione di ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio contratti dagli agricoltori delle provincie di Brindisi e di Taranto.

(10233)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e foreste ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, con lettera in data 20 novembre 1934-XIII, il seguente disegno di legge: Conversione in legge del R. decreto-legge 14 maggio 1934-XII, n. 851, concernente provvidenze a favore degli essiccatoi cooperativi di bozzoli.

(10234)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, con lettera in data 20 novembre 1934-XIII, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del R. decreto-legge 30 giugno 1934-XII, n. 1431, concernente autorizzazioni di spesa per la bonifica integrale e maggiori assegnazioni per l'Agro Pontino;

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1691, recante provvedimenti per la lotta contro le cocciniglie degli agrumi.

(10235)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha inviato con lettera in data 22 novembre 1934-XIII alla Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1823, che modifica l'art. 1, sub 7 della legge 8 luglio 1929, n. 1337, per la nomina del comandante del Gruppo legioni Milizia portuaria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 novembre 1934-XIII.

(10236)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 62.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: M.X. n. 341 — Data: 18 settembre 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Genova — Intestazione: Tina Schiavetti fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 usufrutto — rendita: L. 375, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1933.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 74 — Data: 25 febbraio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Teramo — Intestazione: De Rospis Gaetano fu Luigi, per conto della Confraternita del SS. Rosario di Masciano S. Angelo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Rendita: L. 20, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 17 novembre 1934 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(10220)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 247.

Media dei cambi e delle rendite
del 23 novembre 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.74
Inghilterra (Sterlina)	58.65
Francia (Franco)	77.325
Svizzera (Franco)	**381.—**
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3 —
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.742
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.07
Cecoslovacchia (Corona)	49.10
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.635
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6904
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.965
Olanda (Fiorino)	7.95
Polonia (Zloty)	222.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.67
Svezia (Corona)	3.035
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	87.75
Id. 3,50 % (1902)	86.775
Id. 3 % lordo	66.45
Prestito Conversione 3,50 %	87.90
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94.55
Buoni novennali 5 % scadenza 1940	105 —
Id. id 5 % » 1941	105.35
Id. id. 4 % » 1943	100.25

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del Consorzio idraulico di Città della Pieve.

Con decreto Ministeriale 20 novembre 1934-XIII, n. 6916, è stata riconosciuta al Consorzio idraulico di Città della Pieve la natura giuridica di Consorzio di bonifica ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

(10216)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 1° novembre 1934-XIII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Nurallao, provincia di Cagliari.

(10218)

Si comunica che il giorno 28 ottobre 1934-XII venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Capiago Intimion, provincia di Como.

(10219)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ratifica della Convenzione internazionale per la sicurezza della vita umana in mare (Londra, 31 maggio 1929).

Si dà notizia che la Convenzione internazionale per la sicurezza della vita umana in mare, stipulata in Londra il 31 maggio 1929, oltre che dall'Italia (1° ottobre 1932), è stata ratificata dai seguenti Stati, alla data indicata a fianco di ciascuno di essi:

Bulgaria, 4 settembre 1933;
Brasile, 1° gennaio 1933;
Canadà, 1° ottobre 1932;
Cina, 14 febbraio 1933;
Danimarca, 3 giugno 1930;
Danzica, 30 gennaio 1933;
Finlandia, 1° ottobre 1932;
Francia, 1° ottobre 1932;
Germania, 1° ottobre 1932;
Gran Bretagna (Regno Unito), 1° ottobre 1932;
India, 1° ottobre 1934;
Irlanda (Stato Libero), 8 febbraio 1934;
Islanda, 6 gennaio 1933;
Norvegia, 1° ottobre 1932;
Olanda, 20 ottobre 1930;
Polonia, 4 giugno 1934;
Portogallo, 6 gennaio 1933;
Spagna, 22 giugno 1932;
Svezia, 1° ottobre 1932;
Ungheria, 1° gennaio 1933.

(10237)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a 60 posti di alunno d'ordine nella carriera di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di P. S. 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento 20 agosto 1909, numero 666;

Visto il R. decreto 24 settembre 1931-X, n. 1234, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici del personale di P. S.;

Visto il R. decreto 17 novembre 1932-XI, n. 1595, che porta modificazioni all'ordinamento del personale di pubblica sicurezza;

Visto il decreto 10 ottobre 1934-XII di S. E. il Capo del Governo con cui il Ministero è autorizzato a bandire, entro l'anno 1935-XIII, un pubblico concorso per esami per l'assunzione di 60 alunni nella carriera d'ordine di P. S.;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per esami per l'ammissione di 60 alunni d'ordine in prova nella carriera d'ordine di P. S. (gruppo *C*);

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso devono dimostrare di essere in possesso del titolo di studio di cui all'art. 4 del R. decreto 17 novembre 1932, n. 1595, e cioè dell'ammissione al liceo classico o scientifico o al corso superiore degli istituti tecnici di cui all'art. 68 della legge 15 giugno 1931, n. 889, o a quello degli Istituti magistrali secondo l'ordinamento del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, o del diploma di licenza ginnasiale o di scuola commerciale o di scuola di avviamento professionale di cui alla legge 22 aprile 1932, n. 490, o delle soppresse scuole tecniche o complementari o dell'ammissione agli Istituti industriali, giusta l'art. 6 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5, dovranno essere presentate alla Prefettura della Provincia nella quale gli aspiranti risiedono, debitamente documentate, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie potranno, nel termine predetto, presentare al Ministero dell'interno, la sola domanda, salvo produrre successivamente ed almeno dieci giorni innanzi a quello fissato per la prima prova scritta di esame, i documenti prescritti dal successivo art. 4.

Le domande scritte e firmate dagli aspiranti dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Non sono ammesse a concorrere le donne ai sensi del n. 5 dell'art. 4 del R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire sette, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di 18 anni.

Il limite massimo di età è di trenta anni ed è elevato per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 a trentacinque anni e per i decorati al valor militare, per gli invalidi di guerra e per la causa nazionale a trentanove anni.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

2° certificato su carta da bollo da lire tre del podestà del Comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° *a*) certificato comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, nonchè la data (anno, mese e giorno) della iscrizione, rilasciato in carta da bollo da lire tre dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha il suo domicilio. In tale certificato dovrà risultare se il candidato dalla data predetta abbia mantenuto o meno ininterrottamente la sua iscrizione;

b) coloro che siano inscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 ed i feriti per la causa fascista, che vi risultino inscritti ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare, in luogo del documento anzidetto, apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato dal Segretario del Partito o da chi ne faccia le veci. Il certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, nonchè, per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto. Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'inscrizione ai Fasci all'estero da dimostrarsi con certificato redatto su carta legale che deve essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'Estero in cui risieda l'interessato, ovvero dal segretario generale dei Fasci all'estero e vistato per ratifica dal segretario o da uno dei due Vice Segretari del Partito;

4° certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da lire dieci;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi in carta da bollo da lire tre dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

6° certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo da lire tre da un medico provinciale o militare in S.P.E. che, all'uopo, l'interessato dovrà far richiedere dal Prefetto competente, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robuta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'articolo 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di fiducia;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva con la legalizzazione prescritta.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle benemerenze di guerra nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista dovranno presentare il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista ed i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o di abituale residenza debitamente vidimato dal Prefetto;

8° stato di famiglia su carta da bollo da lire tre, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole, o dai vedovi con prole;

9° diploma originale o copia autentica di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 2.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 4, 5 e 6 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto e quelli ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 e 8 dello stesso articolo debbono essere debitamente legalizzati.

La legalizzazione della firma da parte delle autorità giudiziarie competenti o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali, come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3, 7, 8 e 9, del precedente articolo insieme a copia del loro stato di servizio civile rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 5 e 6 del precedente articolo, quando vi suppliscono con un certificato in carta da bollo da lire tre del comandante del Corpo al quale appartengono comprovando la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I concorrenti ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio permanente effettivo possono essere esentati dai certificati di cui ai numeri 2, 3 lettera a), 4, qualora presentino una attestazione dell'Autorità da cui dipendono comprovante la predetta loro qualità.

Art. 6.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto disposto dall'art. 4 per il requisito dell'età.

Art. 7.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda, non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande che perverranno direttamente al Ministero e di quelle che saranno presentate alla Prefettura dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente documentate.

Il Ministro potrà, inoltre, negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 8.

Le prove di esame verteranno sulle seguenti materie:

1° Nozioni sullo Statuto fondamentale del Regno - Prerogative della Corona - Gran Consiglio del Fascismo - Capo del Governo - Parlamento - Diritti civili e politici dei cittadini.

2° Nozioni sull'ordinamento generale amministrativo del Regno - Carta del Lavoro.

3° Nozioni sulla storia d'Italia dal 1814 ai giorni nostri.

4° Nozioni elementari di geografia d'Italia.

5° Leggi sulla pubblica sicurezza (testo unico 18 giugno 1931, n. 773) e relativo regolamento.

6° Elementi di statistica.

7° Dattilografia.

Le prove stritte saranno due e verteranno sulle materie indicate ai numeri 1 e 2 del programma. La prova orale su tutto il programma stesso.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno almeno una media di sette decimi nelle prove scritte, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di sei decimi.

La prova orale però non si intenderà superata se gli aspiranti non avranno dimostrato, a seguito di apposito esperimento, di sapere correttamente e celermente adoperare la macchina da scrivere.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

Gli esami scritti avranno luogo nelle sedi e nei giorni che saranno indicati con successivo provvedimento. I candidati riceveranno comunicazione del luogo e dei giorni degli esami predetti dalle Prefetture delle Provincie in cui avranno presentate le domande di ammissione.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni del decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati fino alla concorrenza del numero dei posti per i quali fu bandito il concorso, alunni d'ordine in prova nella carriera d'ordine di P. S. e conseguiranno l'effettività nel grado di alunno d'ordine dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, durante il quale percepiranno un assegno mensile di lire trecentosettantaquattro netto del 12 per cento, di cui al R. decreto 20 novembre 1934, n. 1491, oltre l'assegno a titolo di aggiunta di famiglia, nonchè le relative quote complementari in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(10239)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.